

COMUNE SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

SCRITTURA PRIVATA

CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA – N. DEL REGISTRO

CONCESSIONI – ANNO

Repertorio n.

L'anno () il giorno () del mese di __, nella Residenza Comunale di San Vincenzo, posta in

Via Beatrice Alliata n° 4 a San Vincenzo (LI)

TRA

L'Ingegnere Simina CHELARU nata a Onesti (Romania) il 02/06/1985 che interviene a

questo atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di Responsabile E.Q. Lavori

Pubblici – Ambiente e Demanio Marittimo in rappresentanza dell'Amministrazione

Comunale di San Vincenzo (cod. fisc. 00235500493) quale gestore del Demanio ed ente

concedente;

E

Il/La Sig./Sig.ra, nato/a a

(...) il e residente a (...) in

Via/Viale/Piazza n., Codice Fiscale

....., in qualità di della

Ditta/Società/Impresa, con sede in

..... (...) in Via/Viale/Piazza n., iscritta

al Registro delle Imprese della dal, n.

iscrizione / Codice fiscale, Partita I.V.A., quale

rappresentante della, richiedente la concessione;

PREMESSO

- che con Deliberazione di C.C. n. 34 del 28 Aprile 2025, pubblicata sul BURT della Regione Toscana n. 21 parte II del 21 Maggio 2025, il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente il Piano di Utilizzazione degli Arenili ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014 e smi;

- che le schede norma n. 6 e 23 del Piano di Utilizzazione degli Arenili, prevedono la realizzazione di due spiagge attrezzate, con la finalità di servizi di balneazione (noleggio ombrelloni e attrezzature da spiaggia) da destinare esclusivamente alle strutture ricettive presenti sul territorio comunale e precisamente:

* scheda norma n. 6 del PUA: porzione di arenile ricompreso tra Via dell'Ondina e Via del Corallo, 10,00 ml di fronte mare e di mq 198 di superficie;

* scheda norma n. 23 del PUA: porzione di arenile ricompreso Via del Tirreno e Via Abruzzo, 10,00 ml di fronte mare e di mq 220 di superficie;

- che la concessione demaniale marittima,

- che la Giunta Comunale con atto n. 25 del 5 Febbraio 2026 ha deliberato la realizzazione di due spiagge attrezzate, con la finalità di servizi di balneazione (noleggio ombrelloni e attrezzature da spiaggia) da destinare esclusivamente alle strutture ricettive presenti sul territorio comunale, per la durata di anni 5 (cinque);

- che con Determinazione n. ___ del ____ veniva approvato il bando per la manifestazione di interesse per l'affidamento in gestione delle spiagge attrezzate di cui sopra e lo schema di concessione demaniale marittima;

- che all'esito della procedura di affidamento l'offerta dell'odierno concessionario è stata valutata essere idonea e più meritevole di affidamento;

	- che in sede di procedura di affidamento l'odierno concessionario ha rilasciato le	
	dichiarazioni richieste in ordine all'assenza di motivi ostativi all'affidamento della	
	concessione e in ordine al possesso dei requisiti richiesti ai fini della concessione;	
	- che all'esito della verifica delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione dall'odierno	
	concessionario, il Comune di San Vincenzo, con Determinazione n.....del....., ha disposto	
	l'affidamento di una porzione di arenile ricompreso tra, di.....ml di fronte mare e	
	di mq di superficie per la durata di anni 5 (cinque), a favore	
	di/della.....alle condizioni della documentazione del bando così come	
	integrate dall'offerta presentata in sede di gara;	
	- che ha presentato istanza di rilascio di nuova concessione demaniale,	
	compilando il modello "D1" registrato al protocollo generale con il n. _____ del	
	_____;	
	- che in data.....il concessionario ha presentato cauzione definitiva ai sensi dell'art. 17	
	del Reg. di esecuzione del Codice della Navigazione nella misura di Euro	
pari al doppio del canone annuo di concessione più il 10%, rilasciata	
	da..... il n.;	
	- che in data..... il concessionario ha presentato polizza assicurativa R.C.T.	
	(Responsabilità Civile verso Terzi), rilasciata da..... a copertura degli eventuali	
	danni a terzi nell'esercizio dell'attività con un massimale non inferiore ai minimi di Legge,	
	comprendente anche la sezione R.C.O. per un massimale non inferiore al minimo di €	
	3.000.000,00;	
	- che per il rilascio della concessione di cui sopra è operante la delega di funzioni	
	amministrative dalla Regione Toscana ai Comuni territorialmente competenti ai sensi della	
	Legge Regionale n. 88 del 1 dicembre 1998;	
	- che come si evince dai documenti presentati la superficie complessiva oggetto della	

concessione risulta di mqdi area scoperta;

Tutto ciò premesso

Articolo 1 – Valore delle premesse e documenti richiamati

Le parti dichiarano di conoscere i documenti e gli atti tutti richiamati in premessa, che formano parte integrale del presente atto ancorché allo stesso non materialmente allegati.

Articolo 2 - Oggetto e Durata

L'Amministrazione Comunale in qualità di gestore del demanio marittimo in virtù delle competenze attribuitegli con il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e della Legge Regionale n. 88 del 1 dicembre 1998 **concede**, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, a/alla (d'ora in poi Concessionario), con sede legale in (___), P.IVA....., **che accetta**, la temporanea occupazione e l'uso di un'area demaniale marittima della superficie di mq di area scoperta, per un fronte mare di 10 ml, situata nel Comune di San Vincenzo sull'arenile demaniale ricompreso tra.....per la realizzazione di una spiaggia attrezzata per la posa di materiale balneare esclusivamente a servizio della struttura ricettiva.

La concessione si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio marittimo e nei limiti e diritti fissati dal Piano di Utilizzazione della Spiaggia.

La concessione, in conformità a quanto disposto con Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 5 Febbraio 2026, avrà durata di anni 5 (cinque).

Articolo 3 – Obblighi del Concessionario

L'area in concessione dovrà essere utilizzata esclusivamente per la posa di materiale balneare (ombrelloni lettini sedie a sdraio etc.) al servizio della o delle strutture ricettiva/e di riferimento, senza possibilità di libera offerta al pubblico.

Il materiale balneare è utilizzabile solo ed esclusivamente dai clienti ospitati presso la struttura ricettiva a pena di decadenza ex articolo 47 del Codice della Navigazione lett.f).

	Tutte le attività previste dovranno essere svolte nel pieno rispetto dell'Ordinanza di	
	Sicurezza Balneare emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino e	
	dell'Ordinanza per la disciplina delle attività balneari emanata dal Comune di San Vincenzo.	
	Il concessionario deve garantire la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare e	
	sulla spiaggia.	
	All'interno dell'area oggetto di affidamento non sono consentite attività diverse da quanto	
	ammesso dalla concessione, compresa la fornitura e il noleggio di sdraio e ombrelloni, per	
	attività esterne al perimetro della concessione stessa.	
	Il concessionario è altresì tenuto ad eseguire tutte le attività previste in sede di offerta e in	
	conformità della stessa anche in relazione ai tempi di esecuzione, rientrando nel suo dovere	
	di specifica diligenza, acquisire con adeguato anticipo ogni autorizzazione, nulla osta, parere	
	o dando corso alle comunicazioni a tal fine necessarie in base alla presente concessione o	
	alla legge e ai regolamenti vigenti ove non meglio specificati;	
	Il concessionario è altresì tenuto a curare la perfetta manutenzione, la pulizia e l'igiene	
	dell'area in concessione in ordine ai contenuti del piano di manutenzione e/o convenzione.	
	Articolo 4 - Corrispettivo	
	In corrispettivo della concessione il concessionario è tenuto al pagamento del canone	
	concessorio e dell'imposta regionale sulle concessioni nella misura stabilita dalle norme	
	statali e regionali vigenti tempo per tempo sulla materia.	
	Il concessionario, a partire dalla data di consegna del bene demaniale, dovrà versare	
	all'Agenzia del Demanio, il relativo canone di occupazione demaniale per un importo annuo	
	fissato in euro _____, con le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa vigente,	
	determinato in conformità alle disposizioni del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con	
	legge 4 dicembre 1993, n. 494, aggiornato annualmente con Circolare del Ministero delle	
	Infrastrutture e dei Trasporti.	
		5

	Ai sensi della Legge Regionale 11/08/1995, n. 85 il concessionario è tenuto al pagamento	
	dell'imposta regionale sulle concessioni di Demanio Marittimo commisurata al canone	
	dovuto all'Erario calcolato con le modalità sopra indicate attualmente fissata al 25%.	
	Ai fini dell'art. 47 lett. d), del Codice della Navigazione il numero di rate di canone il cui	
	mancato pagamento, entro i tempi e modalità sopra indicate, comporta la decadenza della	
	concessione è fissato in una.	
	Oltre l'importo di cui al precedente comma, il concessionario dovrà corrispondere	
	all'Amministrazione Comunale annualmente, una somma relativa alla compartecipazione	
	alle spese per la pulizia degli arenili e per lo svolgimento del servizio di salvamento.	
	L'importo per la compartecipazione alle spese per la pulizia degli arenili e, per il servizio di	
	salvamento, da corrispondere all'Amministrazione annualmente è fissato in €. _____	
	(Euro _____ virgola _____).	
	Gli importi di cui sopra dovranno essere corrisposti in due rate prefissate:	
	- il 60% dell'importo scaturito in sede di gara: entro il 15 giugno di ogni anno solare;	
	- il saldo al 31 luglio di ogni anno solare.	
	Il concessionario è tenuto altresì al pagamento di imposte e tributi previsti dal vigente ordinamento.	
	Articolo 5 – Sospensione	
	L'esercizio della concessione non potrà mai essere sospeso salvo casi di forza maggiore da	
	valutarsi dall'Amministrazione concedente, alla quale il concessionario dovrà comunicare le	
	relative circostanze immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla data in cui si	
	sono verificate, rimanendo in facoltà del Comune di San Vincenzo come sopra rappresentato	
	di autorizzare la sospensione per un periodo non superiore a trenta giorni naturali e	
	consecutivi.	
	In caso di sospensione non autorizzata, ovvero per un periodo superiore a quello assentito	
	sarà applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00) al giorno per ogni giorno di	
		6

sospensione, ferma restando la facoltà del Comune di San Vincenzo di dichiarare la decadenza della concessione con le procedure previste dall'art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione. Sarà comunque causa di decadenza qualora il periodo complessivo di sospensione sia superiore a 90 giorni totali, dato dalla somma dei singoli periodi in precedenza previsti.

Articolo 6 - Revoca e Decorrenza

Il Comune di San Vincenzo avrà sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti, nonché per sopravvenute ragioni di pubblico interesse risultanti da apposita deliberazione della Giunta Comunale, o da previsione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.), con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo.

In caso di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico o perché in contrasto con il P.U.A., al concessionario non spetta alcun compenso o indennizzo, fatta salva la preferenza nell'assegnazione di nuove concessioni demaniali.

Parimenti il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato, su semplice intimazione scritta del Comune di San Vincenzo, che sarà notificata all'interessato.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, il Comune di San Vincenzo avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che il Comune di San Vincenzo avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Articolo 7 - Eventi naturali

L'Amministrazione concedente e quella statale non si assumono alcuna responsabilità né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzioni totali o parziali delle opere eventualmente costruite o posizionate nel Demanio marittimo, nel mare o sulla proprietà privata finitima, per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosioni o bradisismi, che rimangono a totale rischio e carico del concessionario che se ne assume la piena responsabilità;

Il concessionario riconosce che la realizzazione delle opere di Difesa della costa dal fenomeno dell'erosione è causa preminente per l'interesse pubblico e pertanto, nel caso di perimento parziale o totale dell'arenile concesso con il presente atto conseguente alla realizzazione di interventi da parte degli Enti competenti, nulla sarà dovuto per risarcimento dell'eventuale danno arrecato.

Articolo 8 - Adempimenti accessori ed eventuali

Per tutti i casi nei quali è prevista dal presente atto la facoltà dell'Amministrazione di prelevare somme dalla cauzione, resta inteso che tale facoltà potrà essere esercitata senza

	che occorra alcun provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria, ed a ciò il concessionario	
	presta sin d'ora per sé e per i suoi aventi causa esplicito ed incondizionato assenso.	
	1. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso il Comune di San Vincenzo	
	dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle	
	persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti	
	assegnatigli, ne variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse;	
	non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma	
	oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella	
	concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;	
	2. Il concessionario dovrà corrispondere le somme dovute a titolo di indennizzi e sanzione e	
	se del caso, a demolire le opere realizzate abusivamente in caso di realizzazione di eventuali	
	abusi, ferma restando la responsabilità penale e la decadenza dalla concessione;	
	2. Il concessionario dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti	
	eventualmente da lui posizionati sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità	
	Marittima, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni	
	interessate.	
	3. Con la sottoscrizione della presente concessione il concessionario assume l'impegno a	
	corrispondere gli eventuali conguagli di canone che dovessero essergli richiesti in	
	dipendenza degli aggiornamenti annui e della eventuale riclassificazione del territorio ai	
	sensi del DM 5 agosto 1998 n.342, attuativo della Legge 4 dicembre 1993 n.494.	
	4. Ai fini dell'art.47 lett. d) del Codice della Navigazione il numero di rate di canone il cui	
	mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissato in una.	
	5. Al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e	
	azioni di sorveglianza, ogni sversamento che possa causare direttamente o indirettamente	
	l'inquinamento dell'arenile e dello specchio acqueo antistante.	
		9

6.	Il concessionario è inoltre obbligato ad attenersi ad ogni altra disposizione contenuta nelle	
	ordinanze emanate dal Comune di San Vincenzo per la disciplina dell'attività balneare e	
	dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino per i servizi di sicurezza della balneazione.	
	ARTICOLO 9 – Risoluzione delle controversie	
	Tutte le controversie dipendenti dall’attuazione della presente Convenzione dovranno, se	
	possibile, essere risolte in via amministrativa nel termine di 90 giorni da quello in cui sia	
	stata fatta richiesta.	
	Qualora non si raggiunga l’accordo fra le parti entro il termine indicato per le controversie rela-	
	tive all’esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Livorno.	
	ARTICOLO 10 - Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamen-	
	to e designazione dell’..... aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del trat-	
	tamento dei dati	
	Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di SAN VINCENZO	
	quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o	
	comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa	
	l’..... concessionario, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati	
	unicamente:	
	- ai fini della conclusione e della esecuzione della convenzione nonché della rendicontazione	
	del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.	
	In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:	
	- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità	
	predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.	
	I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di	
	volta in volta individuati.	
		10

	Il trattamento dei dati giudiziari e' effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel	
	corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente	
	normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base	
	dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti	
	pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati	
	personali.	
	Il conferimento dei dati e' necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del	
	contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilita' di dar corso alle	
	suddette attività.	
	Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati	
	per il trattamento dei dati personali.	
	I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:	
	- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore	
	della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;	
	- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto	
	contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di	
	Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;	
	- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti	
	procedimentali;	
	- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le	
	modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;	
	- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;	
	- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di	
	regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del	
	contratto.	
		11

	In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli	
	sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto	
	dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le	
	disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.	
	I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le	
	finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento	
	e' correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del	
	trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito	
	della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in	
	tema di documentazione amministrativa.	
	I diritti che l'..... interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono	
	disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come	
	modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101. In particolare, interessato ha il diritto	
	di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e	
	l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la	
	rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma	
	anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso,	
	per motivi legittimi, al loro trattamento.	
	Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale	
	vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, e' Comune di SAN	
	VINCENZO, Via Beatrice Alliata n. 4 - 57027 SAN VINCENZO (LI).	
	I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: Avv. Guido Paratico Tel.	
	03761850502 mail: consulenza@entionline.it , PEC: guido.paratico@mantova.pecavvocati.it .	
	Con la sottoscrizione del contratto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al	
	predetto trattamento.	

	Con la sottoscrizione del presente contratto, l'aggiudicatario viene designato come	
	<i>Responsabile del trattamento dei dati</i> in relazione alla fase di esecuzione e di	
	rendicontazione del contratto medesimo.	
	In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto	
	l'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i	
	dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione	
	dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e	
	in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi	
	da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni	
	successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.	
	Articolo 11 - Spese	
	Tutte le spese relative al presente atto (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc.) nessuna	
	esclusa ed eccettuata, sono a completo carico del concessionario.	
	Articolo 12 – Registrazione fiscale	
	La presente scrittura privata riguarda l'appalto di servizio, soggetto ad imposta sul valore	
	aggiunto (IVA) e pertanto è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5	
	del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986.	
	Il presente atto, letto e confermato dalla parti che lo riconoscono conforme alle proprie vo-	
	lontà, mediante l'utilizzo di strumenti informatici viene formato e sottoscritto con modalità	
	di firma digitale ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Co-	
	dice dell'Amministrazione Digitale (CAD).	
	Copia della presente concessione è trasmessa all'Ufficio Circondariale Marittimo di	
	Piombino.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Per il Concedente – Responsabile	
		13

